



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n. 234 del 3 aprile 2003

Compiti ed attribuzioni degli Addetti Locali del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Rettore

Il Direttore Amministrativo

Visto il d.lgs. 19/09/1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, di recepimento in Italia delle direttive comunitarie che unificano, tra i Paesi costituenti l'Unione Europea, le norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il D.M. 05/08/1998, n. 363, "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19/09/1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 13/2001/V/1 del 31 ottobre 2001 di individuazione della funzione di Datore di Lavoro all'interno dell'Università degli Studi di Torino;

Visto il Decreto Rettorale n. 428 del 23/07/2002 "Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell'Università degli Studi di Torino", con il quale è stata data concretezza formale, all'interno dell'Ateneo, agli adempimenti in applicazione delle direttive comunitarie recepite in Italia riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il Decreto Rettorale n. 429 del 23/07/2002 "Individuazione, ai fini dell'assolvimento delle attività di prevenzione e protezione all'interno dell'Università degli Studi di Torino, di quattro Aree: istituzione di quattro specifici Servizi di Prevenzione e Protezione";

Consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19/09/1994, n. 626;

decretano

1. Gli Addetti Locali del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo (di seguito denominati Addetti Locali) collaborano all'adempimento dei compiti di cui all'art. 9 del d.lgs. 626/94, operando, all'interno della Struttura presso la quale prestano servizio, sulla base delle indicazioni e delle disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Area.

In particolare:

- a) collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento del documento obbligatorio di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c), del d.lgs. 626/1994;
- b) collaborano all'elaborazione di specifiche procedure di lavoro in sicurezza e di gestione dell'emergenza;
- c) segnalano eventuali carenze o difformità che possano costituire pericolo per i lavoratori;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

- d) curano che vengano fornite ai nuovi assunti e al personale trasferito le informazioni in merito a:
 - i rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività svolta;
 - le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
 - le norme di comportamento riguardanti la gestione dell'emergenza;
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente;
 - i nominativi degli Addetti alla gestione dell'emergenza;
 - il Sistema di Gestione della Sicurezza di Ateneo;
 - e) portano a conoscenza del personale le disposizioni e/o le nuove normative segnalate dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - f) verificano che da parte dei responsabili delle singole attività siano preventivamente individuati i dipendenti autorizzati all'utilizzo di attrezzature e/o agenti fisici, chimici o biologici che richiedano per il loro impiego particolari conoscenze e professionalità;
 - g) collaborano con il Responsabile della Struttura, nel caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, all'adempimento di quanto previsto all'art. 7 del d.lgs. 626/1994;
 - h) raccolgono le necessarie informazioni in relazione alla istruzione delle pratiche di avvio o modifica di attività, nonché di adeguamento o variazione d'uso degli ambienti;
 - i) verificano che gli interventi di sicurezza ed igiene del lavoro segnalati dal Servizio di Prevenzione e Protezione vengano eseguiti;
 - j) verificano, esclusi i casi in cui la competenza di tale verifica sia già in capo a specifici uffici, che le nuove attrezzature acquisite siano corredate delle certificazioni d'obbligo.
2. Gli Addetti Locali sono tenuti a frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro al fine di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alle specificità della Struttura.
 3. Gli Addetti Locali non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
 4. Gli Addetti Locali sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
 5. Agli Addetti Locali è assicurata la disponibilità di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Il Rettore
(Prof. Rinaldo Bertolino)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pasquale Mastrodomenico)